

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1: Denominazione sociale

1. È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "Udine e Gorizia Fiere S.p.A.". **denominazione da definirsi**

Articolo 2: Sede

1. La società ha la propria sede legale in Martignacco (UD).
2. Con delibere assunte ai sensi di legge possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3: Durata

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4: Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'organizzazione, la coordinazione e la gestione dei sistemi fieristici, espositivi, congressuali e dei servizi rivolti alla promozione e alla commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi e l'attuazione di ogni altra manifestazione di carattere economico, culturale, turistico e sportivo che possa utilmente collegarsi con l'attività fieristica. La società può inoltre offrire e cedere a terzi know-how, consulenze e modelli organizzativi concernenti la gestione di manifestazioni ed eventi.

La società può altresì gestire il quartiere fieristico, costituito dalle aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e, in generale, il patrimonio immobiliare per l'organizzazione di eventi e per ogni utilizzo economico-gestionale ritenuto opportuno e proficuo.

L'attività della società è finalizzata ad incentivare e promuovere le economie locali e valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con particolare riguardo ai settori che caratterizzano l'economia friulana e regionale, e nel quadro estero, a quelli dell'Europa centrale ed orientale.

La società inoltre favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

Potranno essere sviluppate attività ricettive, di servizio e utilities collegate alle manifestazioni.

La società potrà sfruttare le risorse, anche ambientali, di cui è dotata per la produzione di servizi di utilizzo diretto e/o a favore di terzi.

Nell'osservanza delle norme vigenti, la società potrà effettuare ogni attività strumentale ritenuta utile o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società può:

* assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi,

complementari o strumentali al proprio;

* in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attività riservate previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita e l'assunzione in affitto di aziende di terzi purché del settore;

* partecipare a gare e concorsi di qualunque genere oltrechè associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione;

* concedere fidejussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare avalli e ogni altra garanzia reale e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI-OBBLIGAZIONI

Articolo 5: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 6.090.208,00 (seimilioni novantamila duecentotto virgola zero zero), suddiviso in numero 6.090.208 (seimilioni novantamila duecentotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

2. Il suddetto capitale può essere ulteriormente aumentato, con conferimenti in denaro, in natura o di crediti, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci da adottarsi con le maggioranze prescritte dal presente statuto, anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Articolo 6: Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nell'Assemblea ordinaria dei soci che in quella straordinaria.

2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

3. A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorre l'interesse nella misura di cui all'art. 1224 del Codice Civile, salvo comunque il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

4. Resta comunque inteso che, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 2344 del Codice Civile, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 7: Trasferimento delle azioni

1. Fermo restando quanto previsto al comma successivo, a ciascun azionista è fatto divieto di possedere, in via diretta o indiretta, una quota superiore al 49% (quarantanove per cento) delle azioni ordinarie emesse.

2. Gli Istituti di credito e gli enti finanziari in genere non potranno comunque in nessun caso possedere, in via diretta o indiretta, una quota superiore al 30% (trenta per cento) delle azioni ordinarie emesse.

3. Per l'operatività dei succitati limiti si computeranno tra le azioni possedute anche quelle su cui l'azionista è titolare di diritti di pegno e/o di usufrutto con diritto di voto.

4. Tali limiti si applicano, per quanto riguarda le persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo nucleo familiare (comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli) e, per quanto riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo gruppo di appartenenza (comprendente soggetti controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile ovvero aderenti ad accordi stabili relativi all'esercizio del diritto di voto).

5. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i soci avranno diritto di prelazione sulle azioni con diritto di voto che uno di essi intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo oneroso, ad altri soci o a terzi.

Il socio cedente dovrà dare comunicazione della volontà di dismissione mediante invio di lettera raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il numero di azioni oggetto di dismissione, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento, il nome del cessionario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

6. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro i successivi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, devono manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni offerte in vendita all'Amministratore Unico o al Presidente del C.d.A. il quale, entro i successivi 10 giorni, provvederà a dare comunicazione all'offerente e agli altri soci delle proposte di acquisto pervenute a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, verrà favorito - per l'assegnazione delle corrispondenti azioni, e fermo restando il limite di partecipazione complessiva sopra esplicitato, il socio-ente locale avente sede nel territorio della Provincia di Udine. In ogni altro caso le azioni oggetto di vendita verranno attribuite ai soci accettanti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, fermi restando i limiti di partecipazione azionaria sopra specificati.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo oneroso, di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale nonché di costituzione di diritti reali parziali, nonché nel caso di trasferimento dei diritti di conversione di prestiti obbligazionari convertibili, di trasferimento di warrants legati a prestiti obbligazionari, ad emissione dirette e/o indirette, e di qualunque altra operazione connessa all'aumento del Capitale Sociale.

Ove la prelazione non venga esercitata, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio è libero di cedere a terzi le azioni non optate, ferme restando i limiti di partecipazione di cui al presente articolo.

Il socio che intende costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando le condizioni delle operazioni di finanziamento in relazione al quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno. In tal caso gli altri soci avranno diritto di prelazione sulle azioni oggetto di esecuzione coatta ed un tanto dovrà essere stampigliato nel retro del titolo azionario.

È fatto divieto all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione di procedere all'annotazione nel libro soci delle operazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per le parti eccedenti le percentuali stabilite e/o il mancato rispetto delle procedure e/o dei criteri previsti dalle norme succitate.

Le azioni acquistate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non danno diritto di voto.

Articolo 8: Obbligazioni

1. Nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative, la società può emettere obbligazioni, anche convertibili, sia nominative che al portatore, o comunque ogni altro titolo o valore mobiliare previsto dalla legge.

2. L'emissione delle obbligazioni ordinarie è deliberata dagli amministratori o dall'assemblea straordinaria; quella delle obbligazioni convertibili è sempre deliberata dall'assemblea straordinaria.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Articolo 9: Assemblee degli azionisti

1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Resta salvo il disposto degli articoli 2437 e segg. del Codice Civile.

Articolo 10: Intervento e rappresentanza nell'assemblea

1. Possono intervenire in assemblea coloro cui spetta il diritto di voto.

2. Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, né società da essa controllata, o amministratore, sindaco o dipendente di questa.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Articolo 11: Convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove purché in Italia, in via ordinaria una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni dallo stesso termine qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

È altresì ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla

legge.

Articolo 12: Avviso di convocazione

1. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci, all'Amministratore Unico o a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e ai sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
2. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e, nel caso in cui l'adunanza si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione dovrà considerarsi svolta nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
3. Allorchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e ricorrano le altre condizioni di legge l'assemblea si intende regolarmente costituita anche in mancanza di suddetti termini e formalità. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 13: Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
2. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale presente.
4. L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina degli organi sociali in conformità delle norme di legge e del presente statuto.
5. Nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.
6. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.
7. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 14: Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più dell'80% del capitale sociale.

Articolo 15: Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, rinuncia o impedimento dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea sarà presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa.
2. L'assemblea designa tra gli intervenuti il segretario, che può essere scelto anche tra coloro che non hanno diritto di voto, e su richiesta dell'Amministratore Unico o del Presidente, nomina inoltre due scrutinatori tra coloro che hanno diritto di voto ed i sindaci.

3. Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 16: Nomina dell'Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un consiglio di amministrazione costituito di 3 (tre) o di 5 (cinque) componenti, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ordinaria nomina il Presidente. Può anche nominare un Vice Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e al Vice Presidente così nominato non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

2. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

~~4. Gli amministratori devono essere nominati tra persone di comprovata professionalità che soddisfino i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30.12.1998, n. 516 co. 1 lett. a) b) e c) e, fermo restando il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali non soddisfino i requisiti di onorabilità di cui all'4 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30.12.1998, n. 516.~~

~~5.~~ 4. L'Amministratore Unico, ovvero il consiglio può nominare un segretario.

~~6.~~ 5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione:

- se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

- Se per qualsiasi causa vengono a mancare più della metà degli amministratori, si considera cessato l'intero consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il collegio sindacale deve con urgenza convocare l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio. Nel frattempo il collegio sindacale potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

- Se viene meno la totalità degli amministratori, il collegio sindacale provvederà a convocare immediatamente l'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori di sua competenza. Nel frattempo il collegio sindacale potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17: Poteri dell'Organo Amministrativo – Amministratori Delegati

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge tassativamente riservate all'assemblea.

2. Il consiglio, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni

a un solo amministratore o al suo Presidente, in quest'ultimo caso previa autorizzazione dell'assemblea. Non sono, in nessun caso, delegabili, oltre a quanto previsto dal citato art. 2381, quarto comma, i seguenti poteri:

a) approvazione del budget previsionale;

b) approvazione del calendario fieristico e dei programmi pluriennali;

c) approvazione dei piani di investimento.

3. Gli organi delegati devono fornire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale le informazioni previste dall'art. 2381, quinto comma, del codice civile, almeno ogni sei mesi.

4. L'Organo Amministrativo può altresì affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, a direttori e procuratori, assegnando ad essi, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti in quella misura o in quei modi e a quelle condizioni ritenuti più opportuni. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

5. L'Organo Amministrativo delibera, altresì, sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni.

6. All'Organo Amministrativo spetta inoltre il compito di verificare la validità del trasferimento delle azioni della società.

Articolo 18: Riunioni e deliberazioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, o almeno due sindaci effettivi, o un amministratore delegato.

2. La convocazione del consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta. Nel caso in cui l'adunanza si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante

3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Italia. È altresì ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di questo dal vice presidente ovvero, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi, dal consigliere presente più anziano.

5. Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito libro dei verbali e sono sottoscritte da chi presiede la seduta e dal segretario.

Articolo 19: Rappresentanza della società

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Al rappresentante legale compete la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché procuratori speciali per singoli atti.

3. La firma del vice presidente fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del presidente.

4. Inoltre, qualora il consiglio deleghi le proprie attribuzioni a un amministratore, determinando i limiti della delega, anche a questo spetteranno la firma e la rappresentanza della società nei limiti e con i poteri stabiliti dalla delega stessa.

5. La firma sociale può essere delegata anche ai direttori e procuratori nominati ai sensi dell'art. 17 co. 4 dello statuto.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 20 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti

1. La società è assoggettata alle norme imperative di legge in materia di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti.

2. In particolare, fermo quanto previsto dal precedente art. 13 co. 5, il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti a norma di legge, ed è interamente disciplinato dalla legge nella durata e modalità di funzionamento.

3. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

4. L'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

5. La stessa assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali parametri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

6. Per quanto necessario a scopo integrativo, si applicano, oltre alle norme speciali in materia di revisione legale dei conti, le disposizioni sulla società per azioni.

TITOLO VII

SITUAZIONI IMPEDITIVE

Articolo 21: Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e sindaci coloro che, almeno per due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero. Il divieto ha durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

TITOLO VIII VII **BILANCIO - UTILI E DIVIDENDI**

Articolo 22 21: Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, in conformità alle norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.
3. Per la certificazione del bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4, comma cinque, della L.R. 21 marzo 2003, n. 7, l'Assemblea ordinaria incarica una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob o di equivalente organo di paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi. L'incarico viene conferito per un periodo pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 23 22: Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti di bilancio vengono ripartiti come segue:
 - a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) viene prelevata per la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge;
 - b) una somma non inferiore al 5% viene prelevata per la costituzione di una riserva statutaria;
 - c) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.
3. I dividendi non esatti entro il quinquennio, dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore della società, in aumento della riserva straordinaria.

TITOLO IX VIII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 24 23: Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO X IX **CONTROVERSIE**

Articolo 25 24: Clausola compromissoria

1. Nel caso in cui insorgano controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente le parti in conflitto si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri a norma del Regolamento della Camera arbitrale di Udine.
2. Gli arbitri si pronunciano in via rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO XI X **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 26 25: Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento

alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia, nonché alla normativa primaria e secondaria riguardante la società per azioni.

Articolo ~~27~~ 26: Norma transitoria

La disposizione dal precedente art. 16 (sedici), primo comma (previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito di 3 o di 5 membri in alternativa all'Amministratore Unico), non si applica al Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 28 dicembre 2016, formato da più di 5 (cinque) componenti, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).